



Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 dell'11.1.2012

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

ART. 1

✓ PREMESSA

1. Il presente documento disciplina il conferimento degli incarichi per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario e amministrativo, ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. Il Servizio Contenzioso intraprende qualsiasi azione prevista dalla legge per la tutela degli interessi e dei diritti del Comune di Praiano.
3. Ogni Servizio per il tramite del Responsabile investe il Servizio Contenzioso delle problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività o compiti e che preludono o possono sfociare in contenzioso giudiziale.
4. Il Responsabile del Servizio interessato della problematica, a tal fine relaziona in modo circostanziato sulla questione fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ove ne ricorrono i presupposti, e in ultimo in sede giudiziale.

ART.2

✓ REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO

1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni relativi alla rappresentanza e difesa degli interessi e diritti del Comune è istituito apposito Albo aperto di professionisti e di studi associati professionali; in quest'ultimo caso il Comune di Praiano è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.
2. A tal fine il professionista (praticante o avvocato) al momento della richiesta di inserimento nell'albo, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale.
3. I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Albo sono i seguenti:
 - a. essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
 - b. non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente (vedi art.5 del presente disciplinare) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
 - c. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 - d. nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
 - e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - f. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;

g. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la **documentazione, come da avviso pubblico**.

L'Albo ha validità fino al 31 gennaio di ciascun anno.

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare, entro il 31 gennaio, semplice richiesta di mantenimento all'albo con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda.

ART.3

✓ MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1) Sospensione dall'Albo

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Praiano potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.

Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

2) Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente la cancellazione dall'Albo viene comunicata al soggetto interessato.

3) Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui all'**art. 125, comma 12 del d.lgs. n. 163/2006**.

ART. 4

✓ CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA

1. In relazione alla materia della controversia, gli incarichi sono conferiti dalla Giunta Comunale tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'albo di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi analoghi.

2. I professionisti inseriti nell'Albo saranno suddivisi in appositi elenchi per patrocinare cause dinanzi al **1) Giudice di Pace 2) Tribunale - Corte Appello - TAR 3) Consiglio di Stato - Cassazione**.

3. La scelta del professionista cui conferire l'incarico legale sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

- esperienze e specializzazioni risultanti dal *curriculum-vitae*.
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli avvocati iscritti nell'albo.

4. Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Albo.

5. Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

6. In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva

l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'albo.

ART.5

✓ SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ O CONTRASTO CON GLI INTERESSI DELL'ENTE

1. L'iscrizione nell' Albo è riservata esclusivamente ai professionisti legali, avvocati e praticanti, iscritti all'Albo del Consiglio dell' Ordine .
2. Costituisce elemento di incompatibilità essere parte o patrocinare cause contro il Comune di Praiano. All'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo, il professionista si impegna a non assumere, a pena di revoca dell'incarico, per tutto il tempo di iscrizione nell'Albo, cause contro il Comune di Praiano;
3. Ove il professionista versi in situazioni incompatibili o in contrasto con il presente disciplinare l'Ente procederà senza indugio alla revoca dell'incarico legale;

ART.6

✓ PRESTAZIONE PROFESSIONALE

1. Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Comune di Praiano, in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.
2. Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.
3. La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. I Professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Praiano, nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem*, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:
 - a. il Professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
 - b. il Professionista può essere sostituito in udienza solo da colleghi di Studio e/o associati, con l'obbligo, in tal caso, di dare comunicazione delle generalità del medesimo;
 - c. il Professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Praiano in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
 - d. il Professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare l'assenza di situazioni d'incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
 - e. il Professionista deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità sopravvenute;
 - f. il Professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenano le attività processuali stesse;
 - g. in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Praiano, il Professionista, deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione;
- a. La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 7

✓ CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI LEGALI

1. Il Servizio Contenzioso prima di conferire qualsiasi incarico legale, procederà a determinare il valore della controversia al fine di individuare i minimi tariffari del corrispondente scaglione.
2. Per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace la parcella è forfettariamente liquidata in € 400,00 oltre I.V.A. e C.P.A. per le cause di valore sino ad € 5.000,00 ed in € 600,00 oltre I.V.A. e C.P.A. per quelle relative alla circolazione dei veicoli di valore da € 5.001,00 ad € 20.000,00, oggi di competenza del summenzionato Giudice.
3. Per le cause dinanzi alle altre Autorità Giudiziarie, (Tribunale, Corte di Appello, T.A.R., Consiglio di Stato, Corte Suprema di Cassazione ecc.), in relazione all'esito della causa, questo Comune stabilisce quanto segue:
 - a) in caso di vittoria del Comune di Praiano, il legale accetta la liquidazione della parcella in base ai valori minimi della tariffa professionale ridotti del 10%
 - b) in caso di soccombenza parziale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 15% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale
 - c) In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 20% rispetto ai minimi della tariffa professionale.
4. In casi peculiari relativi a controversie che riguardano fattispecie particolarmente delicate e complesse, il professionista accetta:
 - a. in caso di vittoria, una parcella redatta secondo i minimi tariffari aumentata del 5%;
 - b. in caso di soccombenza parziale, una riduzione della suddetta parcella del 10% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale;
 - c. in caso di soccombenza completa, una riduzione della suddetta parcella del 15 % rispetto ai minimi della tariffa professionale;
 - d. in caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, la riduzione del 30% rispetto ai minimi della tariffa professionale.
5. Ai Praticanti avvocati iscritti nell'apposito registro del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati, gli onorari e i diritti inerenti il compenso professionale da liquidare sono ridotti alla metà.
6. All'atto del conferimento dell'incarico il legale può richiedere la liquidazione di un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo che dovrà essere verosimilmente liquidato al termine del giudizio in base al valore della causa.
7. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà , dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella delle spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;
8. Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

ART.8

✓ **MEDIAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 28 DEL 04/03/2010**

Il decreto legislativo n. 28 del 4/3/2010, attuativo della riforma del processo civile di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69 disciplina il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale.

La mediazione può essere: **facoltativa, obbligatoria e giudiziale.**

Questo Servizio nella gestione del contenzioso, ove ne sussistano i presupposti di legge, ricorrerà al suddetto istituto.

ART.9

✓ **TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Il Servizio Contenzioso per le cause pendenti, su parere scritto del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il servizio stesso a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'*an debeat* e del *quantum debeat* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente;

ART. 10

✓ ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o definizione transattiva (vedi art. 9) se ne ricorrono gli estremi.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art.194 del D.L.vo 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio anche più volte durante l'esercizio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

ART. 11

✓ RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I Professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i., nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 Novembre 2008 (G.U. 24 Novembre 2008 n. 275).

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.